

(N. 1228)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LUBELLI, ROGADEO, CADORNA, PALERMO,
CALDERA e PRESTISIMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1955

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Aeronautica e della Marina militare delle norme della legge 5 luglio 1952, n. 898, e della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

ONOREVOLI SENATORI. — In questo dopoguerra, la mutata situazione politica e militare del nostro Paese e i rapidi sviluppi della scienza e della tecnica militare hanno reso necessarie profonde riforme strutturali delle Forze armate, riforme che, nel campo legislativo, si sono concretate, innanzitutto, nel riordinamento di ruoli e quadri organici e nella conseguente fissazione di nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle tre Forze armate.

Tale riordinamento si è concretato per l'Esercito nella legge 24 dicembre 1951, n. 1638; per la Guardia di finanza nella legge 9 febbraio 1952, n. 60; per la Marina nella legge 18 dicembre 1952, n. 2386; per l'Aeronautica nella legge 5 luglio 1952, n. 898.

In tutte queste leggi si è ritenuto opportuno, in considerazione del protrarsi della vita media dell'uomo e del periodo di piena effi-

cienza fisica ed intellettuale, elevare i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali: tale elevazione, in misura diversa nei vari casi, è stata in media di tre anni.

Successivamente, un evidente senso di equità ha portato il legislatore ad occuparsi di quegli ufficiali che, avendo raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge precedente il riordinamento pochi mesi e talvolta pochi giorni prima dell'entrata in vigore della nuova legge, avevano dovuto lasciare il servizio permanente senza poter fruire dei benefici arrecati dall'elevazione dei limiti di età.

Si è così ritenuto opportuno concedere, a quelli tra detti ufficiali che non avevano superato i limiti di età previsti dalla nuova legge, il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei nuovi più elevati limiti di età. Analoga riliquidazione è stata prevista per gli ufficiali che conseguano promozioni nella ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai nuovi limiti di età.

Tuttavia, un siffatto provvedimento — tanto rispondente al principio di equità da incontrare i più larghi consensi — è stato finora attuato soltanto per l'Esercito (legge 27 dicembre 1953, n. 998: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ») e per la Guardia di finanza (legge 3 maggio 1955, n. 388: « Estensione ad alcune categorie degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza »), mentre è stato inspiegabilmente omesso per l'Aeronautica e per la Marina.

Il più elementare senso di giustizia vuole che si provveda al più presto ad eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento.

A questo scopo tende il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, sicuri che esso incontrerà la vostra unanime e sollecita approvazione.

Il disegno di legge ricalca il testo dei provvedimenti legislativi precedentemente citati, riguardanti l'Esercito e la Guardia di finanza, che sono tra loro pressochè identici.

Nessuna preoccupazione può esistere circa l'onere finanziario in quanto, a causa del limitato numero di ufficiali dell'Aeronautica e della Marina che si trovano nelle condizioni sopra illustrate, esso è di scarso rilievo (basti pensare che la maggiore spesa annua è stata per l'Esercito di lire 5.650.000 e per la Guardia di finanza di lire 1.000.000). Tale onere, che potrà essere esattamente precisato dal Ministero, è fissato nel disegno di legge in lire 5 milioni. Ad esso, per l'esercizio in corso, si potrà agevolmente far fronte con lo stanziamento già iscritto nel capitolo relativo alle pensioni ordinarie del bilancio del Ministero della difesa, poichè — come è noto — la previsione di detto capitolo è, per ovvie ragioni tecniche, fatta con un sufficiente margine di sicurezza in eccesso. Comunque, tale capitolo potrà, ove se ne presenti la necessità, essere integrato con prelevamento dal fondo a disposizione appositamente costituito nel bilancio della difesa per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Aeronautica e della Marina militare che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alle date dalle quali hanno avuto effetto i limiti di età previsti rispettivamente dalla legge 5 luglio 1952, n. 898, e dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e che alle date stesse non avevano superato i limiti di età da dette leggi previste per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalle citate leggi previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore

alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 5 luglio 1952, n. 898 e 18 dicembre 1952, n. 2386, nel grado rivestito rispettivamente all'atto del collocamento in ausiliaria o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Art. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 5.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1955-56, con lo stanziamento già iscritto nel capitolo n. 13, relativo alle pensioni ordinarie, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Tale capitolo sarà, all'occorrenza, integrato con prelevamento dal fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica (capitolo n. 248).